

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 30/07/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante delegazione di pagamento a valere su quote del suo stipendio, stipulato il 5/4/2019 ed estinto anticipatamente nel 2020, alla scadenza della 7^a rata rispetto alle 60 inizialmente previste, il ricorrente, assistito da un consulente di sua fiducia, dopo avere invano esperito reclamo, si è rivolto a questo Arbitro, chiedendo il rimborso dell'importo complessivo di euro 934,84, a titolo di quote degli oneri pagati e non maturati a seguito della prefata estinzione anticipata.

Parte istante ha, altresì, chiesto la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 200,00.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario resistente ha, anzitutto, dedotto l'irrelevanza, ai fini della decisione del ricorso in esame, della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 nella causa C-383/18, all'uopo assumendo: che la Direttiva da essa interpretata non sarebbe immediatamente applicabile nei rapporti tra privati; che, a seguito della medesima, non era consentito sovvertire il chiaro tenore letterale dell'art. 125 sexies T.U.B., come per oltre un decennio pacificamente interpretato; che, in ogni caso, sarebbe irragionevole e contrario a diversi principi fondamentali dell'ordinamento affermare che la sentenza de qua possa valere anche per il passato e, perciò, per i rapporti antecedenti alla stessa.

Contestate, altresì, le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019, la resistente ha eccepito la natura *up front*



delle pattuite commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria ed esclusa, perciò, una loro parziale retrocedibilità, ha concluso chiedendo il rigetto dell'incoato ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con repliche dell'11/6/2020, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande, richiamando a ulteriore sostegno delle medesime la decisione dell'11/12/2019, assunta in materia dal Collegio di Coordinamento, e il conseguente orientamento ormai consolidatosi nei Collegi territoriali ABF.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che, com'è noto, così testualmente dispone: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*.

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione *“costo totale del credito”*, in essa contenuta, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che *“Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le sue conseguenze applicative rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferivano alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto:



“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Non appare superfluo aggiungere che, pronunciandosi sul caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi up front da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi up front, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.*

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, delle voci di costo che vengono in esso in rilievo, per valutare se e in che misura la domanda di rimborso formulata da parte istante possa trovare accoglimento. Al riguardo, riconosce questo Collegio che sia le spese di istruttoria e che le commissioni di intermediazione, addebitate al ricorrente, hanno natura up front.

Dalla lettura del testo contrattuale prodotto in atti, emerge, infatti, che le *“spese di istruttoria”*, quantificate in euro 580,00, remunerano l’attività istruttoria svolta per procedere all’apertura della pratica di richiesta del finanziamento ed alla relativa valutazione nonché operazioni afferenti alla stipula del finanziamento in disamina.

Analogamente, risulta dalla documentazione contrattuale che le *“commissioni di intermediazione”*, pattuite nella misura di euro 477,60, afferiscono ai compensi dovuti all’Agente intervenuto per alcune attività, analiticamente indicate, finalizzate alla stipula del contratto di finanziamento in questione, ad esso prodromiche e preliminari.

Ciò posto, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019, è da ritenersi che per le due predette voci di costo, seppure up front, debba comunque riconoscersi, per effetto dell’intervenuta estinzione anticipata del prestito, il diritto del ricorrente alla relativa riduzione, da calcolarsi secondo la curva degli interessi. In particolare, tenuto conto di un TAN previsto nella misura del 8,30% e considerate le rate residue del finanziamento all’epoca della sua prematura estinzione anticipata (53 rispetto alle 60 inizialmente programmate), l’importo dovuto al ricorrente risulta pari a complessivi euro 839,52, come dettagliato nel seguente prospetto sinottico:



rate complessive	60	rate scadute	7	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	53	TAN	8,30%					
Denominazione	% rapportata al TAN		79,38%					
<i>Spese di istruttoria</i>				580,00 €	<i>Up front</i>	460,40 €		460,40 €
<i>Commissioni di intermediazione</i>				477,60 €	<i>Up front</i>	379,12 €		379,12 €
Totale								839,52 €

Per ultimo, si rileva che, conformemente al consolidato orientamento di questo Arbitro, non può trovare accoglimento la domanda di refusione delle spese di assistenza difensiva, poiché non era stata avanzata in reclamo e, in ogni caso, stante il carattere seriale della tipologia di vertenza in disamina.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 839,52.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI